



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 21.4.2021 da

**NICOLA DOMINIONI**

(C.f. DMNNCL72A30C933V) residente in Busto Arsizio (VA) alla via Scisciana n.10, con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Alessio Bianchi, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3 dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorso depositato da NICOLA DOMINIONI sottende la volontà del debitore, in stato di Sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Busto Arsizio, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il debitore, in allegato alla domanda, ha regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità dello stesso.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

- \* reddito da lavoro subordinato
- \* rapporto di conto corrente n. 2112 presso ING Bank N.V.
- \* carta di credito ricaricabile Deutsche Bank
- \* conto di pagamento n. 7011388168 presso Smartika

Il patrimonio destinato alla liquidazione a favore dei creditori è ovviamente costituito dall'intero saldo che risulta disponibile sul conto corrente, sulla carta di credito ricaricabile e sul conto di pagamento così come rilevati dall'OCC nominato.

Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa del debitore seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile ritenuto necessario per il sostentamento del debitore stesso e del suo nucleo familiare.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma ( *anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito* ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha determinato, previa le necessarie verifiche, in €. 1.200,00 il fabbisogno mensile del debitore.

A tale proposito deve ritenersi come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 ter comma 6) lett.c ) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " *... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ...* " e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha indicato in €. 1.200,00 il fabbisogno del debitore anche in ragione del fatto che il sig. Nicola Dominioni non risulta coniugato, non risulta convivente e non ha figli a carico con la conseguenza che l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del solo soggetto sovraindebitato.

Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno del Dominioni così come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di **€.1.200,00 mensili per dodici mensilità**.

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi del soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare direttamente l'intera retribuzione percepita dal Dominioni direttamente sul conto corrente intestato alla procedura.

Il Liquidatore provvederà quindi tempestivamente e senza ritardo a rendere disponibile al Dominioni la somma nella misura indicata senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte di questo giudice, acquisendo definitivamente le eventuali somme eccedenti tali importo.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistente i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

### **PQM**

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

#### **DICHIARA APERTA**

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **NICOLA DOMINIONI** e per l'effetto **NOMINA** liquidatore il dott. Alessio BIANCHI con studio in Milano alla via Locatelli n. 4.

**DISPONE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

**ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

**ORDINA** la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .

**FISSA** in €. 1.200,00 mensili per dodici mensilità l'ammontare della retribuzione percepita dal debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al suo mantenimento.

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*).

**DISPONE** che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

**DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

**DISPONE** che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 27/04/2021

Il Giudice

*Dott. Marco Lualdi*